



Foglio informativo

Conversione di diplomi svizzeri rilasciati da scuole specializzate superiori in diplomi di scuola universitaria superiore – **Diplomi in lavoro sociale**

Lavoro sociale

Se è in possesso di un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore di lavoro sociale riconosciuta a livello nazionale può richiedere la conversione in un titolo di una scuola universitaria professionale sulla base delle condizioni seguenti (**caso A o B**).

Se è in possesso di un diploma in cui non figura l'annotazione della CDPE "riconosciuto a livello nazionale": **caso C**.

Se è in possesso di un diploma rilasciato dalla

- Scuola di lavoro sociale di Zurigo o dalla
- Scuola specializzata superiore per il lavoro sociale di Berna,

faccia riferimento alle condizioni indicate nel **caso D**.

A. Se è in possesso di un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore con l'annotazione della CDPE "riconosciuto a livello nazionale":

- la scuola presso la quale ha frequentato il corso di formazione o ha concluso il ciclo di studi ha ottenuto il titolo di scuola universitaria professionale (cfr. Elenco dell'UFFT sul sito <http://www.gsk-titel.ch> (Lavoro sociale / Moduli);
- ha un'**esperienza professionale riconosciuta di almeno 5 anni**. (Il lavoro a tempo parziale è calcolato proporzionalmente. Il tasso d'occupazione minimo richiesto è del 75 %, ciò corrisponde a un'attività di almeno 45 mesi nell'arco di 5 anni.)
oppure
- ha conseguito un **corso postdiploma**.

Il corso postdiploma frequentato deve appartenere **al settore corrispondente** ed essere almeno **dello stesso livello della scuola specializzata superiore**; deve inoltre essere conforme alle direttive per i corsi postdiploma nelle scuole specializzate superiori per il lavoro sociale emanate dalla Commissione di riconoscimento della CDPE, in particolare, il corso postdiploma deve comprendere almeno **150 lezioni**.

- **N.B: l'esperienza professionale e il corso postdiploma sono validi ai fini della conversione soltanto se sono stati conseguiti dopo il 1° agosto 1999*.**

(* Entrata in vigore del regolamento sul riconoscimento dei diplomi cantionali delle scuole universitarie professionali.)

B. Il Suo diploma è stato riconosciuto dalla CDPE oppure dall'UFFT, a partire dal 01.01.2004 con validità retroattiva, come diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore federale e Lei è in possesso del relativo attestato: caso A

C. Se nel Suo diploma non figura l'annotazione della CDPE "riconosciuto a livello nazionale":

Può richiedere direttamente la conversione in un diploma di scuola universitaria superiore. A tal fine occorre soddisfare varie condizioni; tra le altre, l'istituto presso il quale ha conseguito la formazione deve essere riconosciuto come scuola specializzata superiore dalla CDPE e come scuola universitaria professionale dalla CDPE o dall'UFFT.

[Elenco della CDPE delle scuole specializzate superiori riconosciute](#)

[Elenco del BBT dei cicli di studio riconosciuti delle scuole universitarie professionali](#)

C1 Se ha concluso la Sua formazione **prima del 31 dicembre 1992**, si applicano le condizioni seguenti:

- esperienza professionale riconosciuta di **almeno 5 anni**. (Il lavoro a tempo parziale è calcolato proporzionalmente. Il tasso d'occupazione minimo richiesto è del 75 %, ciò corrisponde a un'attività di almeno 45 mesi nell'arco di 5 anni.)
 - e conseguimento di un **corso postdiploma** nel settore corrispondente
e
 - **almeno altri 5 anni di esperienza professionale** riconosciuta **a partire dal 1° agosto 1999**. (Il lavoro a tempo parziale è calcolato proporzionalmente. Il tasso d'occupazione minimo richiesto è del 75 %, ciò corrisponde a un'attività di almeno 45 mesi nell'arco di 5 anni.)
- oppure**
- conseguimento di un **corso postdiploma**.

C2 Se ha conseguito la formazione **dopo il 1° gennaio 1993** si applicano le condizioni seguenti:

- esperienza professionale riconosciuta di **almeno 5 anni**. (Il lavoro a tempo parziale è calcolato proporzionalmente. Il tasso d'occupazione minimo richiesto è del 75 %, ciò corrisponde a un'attività di almeno 45 mesi nell'arco di 5 anni.)
- oppure**
- conseguimento di un **corso postdiploma**.

Il corso postdiploma frequentato deve appartenere **al settore corrispondente** ed essere almeno **dello stesso livello della scuola specializzata superiore**; deve inoltre essere conforme alle direttive della Commissione di riconoscimento della CDPE per i corsi postdiploma nelle scuole specializzate superiori per il lavoro sociale, in particolare, deve comprendere almeno **150 lezioni**.

N.B: l'esperienza professionale e il corso postdiploma sono validi ai fini della conversione soltanto se sono stati conseguiti **dopo il 1° agosto 1999***.

(* Entrata in vigore del regolamento sul riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali.)

D. Ha concluso la Sua formazione presso la Scuola di lavoro sociale di Zurigo (SSAZ) o la Scuola universitaria professionale per il lavoro sociale di Berna (FHS):

I corsi di studio di queste scuole superiori (ora scuole universitarie) sono stati riconosciuti dalla CDPE come corsi di studio di scuole universitarie professionali senza un precedente riconoscimento di questi istituti quali scuole specializzate superiori. Per la conversione dei relativi diplomi si applicano, come stabilito nella decisione della direzione della CDPE del 4 luglio 2002, le condizioni seguenti:

D1 Se ha concluso la formazione **prima del 31 dicembre 1992**:

- **esperienza professionale riconosciuta di almeno 5 anni.** (Il lavoro a tempo parziale è calcolato proporzionalmente. Il tasso d'occupazione minimo richiesto è del 75 %, ciò corrisponde a un'attività di almeno 45 mesi nell'arco di 5 anni.)
e
- conseguimento di un **corso postdiploma** nel settore corrispondente
e

- **almeno altri 5 anni di esperienza professionale** riconosciuta **a partire dal 1° agosto 1999.** (Il lavoro a tempo parziale è calcolato proporzionalmente. Il tasso d'occupazione minimo richiesto è del 75 %, ciò corrisponde a un'attività di almeno 45 mesi nell'arco di 5 anni.)
oppure
- conseguimento di un **corso postdiploma.**

D2 Se ha concluso la formazione **dopo il 1° gennaio 1993**:

- **esperienza professionale riconosciuta di almeno 5 anni.** (Il lavoro a tempo parziale è calcolato proporzionalmente. Il tasso d'occupazione minimo richiesto è del 75 %, ciò corrisponde a un'attività di almeno 45 mesi nell'arco di 5 anni.)
oppure
- conseguimento di un **corso postdiploma.**

N.B: l'esperienza professionale e il corso postdiploma sono validi ai fini della conversione soltanto se sono stati conseguiti dopo il 1° agosto 1999*.

Il corso postdiploma frequentato deve appartenere **al settore corrispondente** ed essere almeno **dello stesso livello della scuola specializzata superiore**; deve inoltre essere conforme alle direttive della Commissione di riconoscimento della CDPE per i corsi postdiploma nelle scuole specializzate superiori per il lavoro sociale, in particolare, deve comprendere almeno **150 lezioni**.

(* Entrata in vigore del regolamento sul riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali.)

Basi legali

- Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP);
- Ordinanza del DFE del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale;
- Direttive della Commissione di riconoscimento della CDPE, del 12 aprile 2002, per i corsi postdiploma delle scuole specializzate superiori di lavoro sociale;
- Direttive del 26 marzo 2002 per i corsi postdiploma emanate dalla Commissione della CDPE per il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali.

Presentazione della domanda

Il seguente modulo "ottenimento retroattivo del titolo di scuola universitaria professionale (ORT)" deve essere presentato in **originale**; va compilato in ogni sua parte (a computer, con la macchina da scrivere oppure a mano in stampatello) senza dimenticare di apporre data e firma.

Il modulo deve essere obbligatoriamente corredato dei seguenti documenti:

- **originale del diploma oppure copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) più ulteriore copia dello stesso;
- **documento/i originale/i oppure copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) attestante lo svolgimento di un'attività professionale almeno quinquennale nel settore (certificati di lavoro e/o attestati di lavoro, si vedano le condizioni al momento). I lavoratori indipendenti devono presentare un dossier che dimostri l'attività professionale svolta nel periodo richiesto (estratto del registro di commercio o della Cassa di compensazione, conferma da parte dell'amministrazione comunale/delle contribuzioni);

oppure

- **documento/i originale/i oppure copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) della frequenza di uno o più corsi postdiploma del **settore** corrispondente e **almeno** dello **stesso livello della scuola specializzata superiore (minimo 150 lezioni)**;

e

- **ricevuta oppure copia** dell'avvenuto pagamento di CHF 100.-- a favore dell'UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, CC-postale 30-424648-1, numero IBAN CH80 0900 0000 3042 4648 1, causale "Conversione titolo professionale SSA". Se la ricevuta di pagamento della tassa amministrativa non perviene unitamente alla domanda, quest'ultima non verrà presa in considerazione.

Se il Suo diploma è stato riconosciuto dalla CDPE o dall'UFFT (con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2004) quale diploma di una scuola specializzata superiore e Lei possiede il certificato attestante tale riconoscimento, deve allegare anche tale documento, in originale o in copia autenticata (da un notaio o dall'autorità).

Decisione

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) decide in merito al rilascio del titolo della scuola universitaria professionale. La decisione verrà comunicata alla persona interessata mediante decisione amministrativa. Quest'ultima è il documento ufficiale che autorizza la persona interessata ad avvalersi del titolo SUP con valore legale.

Attestato di diploma

L'interessato, unitamente alla domanda per ottenere il titolo di scuola universitaria professionale, può richiedere l'attestato di diploma.

Diploma Supplement

Questo supplemento al diploma (in lingua inglese) è una certificazione integrativa che corrisponde al modello sviluppato su iniziativa della Commissione europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO/CEPES. Esso contiene una serie di dati indipendenti al fine di migliorare la trasparenza "internazionale" e il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche (diplomi, titoli, certificati, ecc.).

Tassa

Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 dell'Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, il richiedente deve pagare una tassa amministrativa.

- | | |
|---|-------------|
| - Ottenimento retroattivo del titolo di una SUP / decisione | Fr. 100.-- |
| - Diploma Supplement | + Fr. 20.-- |
| - Nuovo diploma | + Fr. 75.-- |

Rimedio giuridico

Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione dell'Ufficio federale entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Spedire la domanda a:

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Titelumwandlung GSK
Effingerstrasse 27
3003 Berna
E-mail: fachhochschulen@bbt.admin.ch

Conto corrente postale: 30-424648-1 (causale: Conversione titolo)
Numero IBAN: CH80 0900 0000 3042 4648 1

Termine

Non è stata fissata alcuna scadenza per la presentazione della domanda per la conversione del titolo.